

Nullità del contratto di negoziazione per violazioni al dovere di diligenza specifica
Tribunale Trani, sez. civile, sentenza 10.05.2006

Il Tribunale di Trani, con sentenza del 10 maggio 2006 ha condannato il M.P.S. a pagare in favore della signora A.G. la somma di euri 8.318,38, maggiorata degli interessi in misura legale, oltre le spese del giudizio.

La motivazione, di grande pregio scientifico, posta a base della sentenza statuisce la nullità del contratto di negoziazione mercé il quale l'istituto bancario fece acquisire alla sua cliente bond Cerruti per oltre ottomila euri.

La nullità dichiarata prende lettura dall'art.1428 del Codice Civile che, appunto, sancisce la nullità di qualsiasi contratto contrario a norme imperative.

La sentenza addebita alla banca di avere tenuto un comportamento carente di diligenza, correttezza e trasparenza non acquisendo dalla cliente notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, non ottemperando all'obbligo di consegnare il documento sui rischi dell'investimento da effettuare, nonché di fornire alla cliente informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione e nascondendo, infine, la sussistenza di un possibile conflitto di interessi nell'operazione.

Infine, la sentenza, di ottima fattura dottrinarica, rileva che l'istituto bancario non si astenne dal compiere l'operazione di vendita dei bond Cerruti pur ammettendo per iscritto che essa "non era adeguata" per dimensione e per oggetto.

(Altalex, 17 luglio 2006. Nota di **Antonio Scamarcio**)

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Civile

N. 451 INSERZ. ANNO 2006 N 2379 Cron. – N. REP. 1014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani – Sezione Civile – Sezione civile – composto da

Sigg.ri Magistrati:

1 dott. Antonio Lovecchio Presidente-relatore

2 dott. Salvatore Grillo Giudice

3 dott.Gaetano Catalani Giudice

ha emesso la sentenza

Sentenza

nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari cont. Al n° 2065/05 R.G., avente per oggetto: intermediazione mobiliare.

tra

A. G. rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Scamarcio, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Andria presso lo studio del difensore

-attrice-

e

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa in persona del suo presidente prof. P. L. F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Umberto Morera e Carlo Capone, giusta mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Trani presso lo studio dell'Avv. Anna Pasquadibisceglie (Via Mario Pagano 112)

-convenuta-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27.7.2005, A. G. conveniva dinanzi al Tribunale di Trani la spa MONTE DEI PASCHI DI SIENA rappresentando che in data 15.1.2002, indotta dal responsabile di Andria della BANCA 121 – successivamente incorporata dalla banCa convenuta - AVEVA SOTTOSCRITTO L'ACQUISTO DI "Cerruti Fin.04" per €8.000,00.

Si doleva l'A. che in data 28.4.2004 le era stato comunicato per iscritto dalla banca Monte Paschi di Siena il mancato pagamento da parte dell'emittente il titolo di capitale ed interessi, con espresso invito di mettersi in contatto con il rappresentante degli obbligazionisti residente in Londra.

Evidenziava la A.:

1. il mancato rispetto degli obblighi codificati dalla decr.lgv. 24.2.1998 n°58 e della deliberazione CONSOB 115522 del 1.7.1998, con specifico riferimento a quelli di diligenza e correttezza dell'intermediario che mai aveva formalmente accertato la sua propensione al rischio – derivante dalla natura dell'obbligazione – l'adeguatezza dell'operazione essendo l'attrice una piccola risparmiatrice con diploma di quinta elementare e come tale ignara dei rischi derivanti dall'acquisto delle obbligazioni provenienti da un mercato estero e che, come tali, sfuggivano ai controlli della Banca d'Italia e della CONSOB;

2. l'induzione in errore posta in essere dal funzionario in suo danno nell'avere il responsabile della filiale garantito un rendimento dei titoli del 5% annuo e la possibilità di rinegoziazione nell'arco di due anni.

Elencate le censure, l'A. chiedeva che l'adito Tribunale dichiarasse la nullità o comunque annullasse il contratto di negoziazione di strumenti finanziari del 15.1.2002, condannasse la banca convenuta alla restituzione delle somme - maggiorate degli interessi in misura non inferiore al 5% - ovvero – ex art.2043 cod.civ., condannasse la convenuta al risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta 8.10.2005 la spa MONTE DEI PASCHI DI SIENA e preliminarmente osservava vuoi che l'A. aveva maturato nei precedenti investimenti una consapevolezza dei rischi connessi all'acquisto di obbligazioni corporate che appagavano la sua esigenza di alta remuneratività di rendimento con inevitabile esposizione a rischio, vuoi che la Banca negoziatrice dei titoli non aveva punto interesse ad indirizzare l'attrice verso le obbligazioni "Cerruti" che non possedeva.

In punto di diritto, deduceva la banca convenuta, di aver adeguatamente informato l'A. "sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione" come poteva desumersi nel modulo di conferimento dell'ordine di negoziazione dall'attrice sottoscritto e negava di avere in alcun modo sollecitato la censurata forma di investimento, fermo restando che all'epoca dell'operazione il Gruppo Cerreti, al cui vertice si collocava la "Cerruti Holding", quotato in Borsa, era in pieno sviluppo e presentava un incremento costante nel volume di affari. Tanto trovava riscontro nella stessa circostanza del pagamento delle cedole (al 6,50%) per due anni (2002-2003) il cui importo era stato puntualmente percepito dall'attrice, quantunque il tasso di sconto si aggirasse sul 2% e nell'imprevedibilità del crollo finanziario che aveva colto di sorpresa la stessa CONSOB che solo nell'anno 2005 aveva impugnato il bilancio 2003 della "Fin.Part.".

La Banca Monte dei Paschi di Siena concludeva pertanto per il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese.

L'attrice, dopo aver ottenuto dal Presidente del Tribunale provvedimento di accoglimento della sua richiesta di abbreviazione dei termini di procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 cpv dcr. Lgv 5/03 e 163 cpc, notificava, via fax, alla convenuta memoria di replica in data 28.10.2005 e contestualmente depositava istanza di fissazione di udienza che provvedeva a notificare.

Anche la Banca convenuta depositava in Cancelleria in data 28.10.2005 istanza di fissazione d'udienza, precedentemente notificata alla controparte.

Con ordinanza 19/21.12.2005 il Giudice designato ordinava alla Banca convenuta l'esibizione, con deposito in Cancelleria entro il termine del 10.2.2006, del fissato bollato relativo all'operazione di acquisto delle obbligazioni e disponeva consulenza tecnica finalizzata ad accertare la rischiosità del titolo, la sua natura, il possesso da parte della Banca 121 al momento della negoziazione, l'andamento precedente e successivo all'acquisto da parte dell'attrice.

La Banca convenuta provvedeva al deposito del fissato bollato, mentre all'udienza de 7.3.2006 fissata per la discussione il Collegio revocava l'ordinanza ammissiva di consulenza tecnica.

Le parti hanno depositato memorie conclusionali in data 20.10.2005.

Dopo la discussione, il Tribunale, ai sensi dell'art.16 comma quinto dcr.lgv 5/03, ha disposto il deposito della sentenza entro trenta giorni dalla data dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In memoria conclusionale la Banca convenuta ha eccepito l'estinzione del giudizio ex art.8 comma IV° dcr. lgv. 5/03 per avere l'attrice notificato via fax la memoria ex art.6 dcr. lgv cit. e l'istanza di fissazione d'udienza, mezzo di notificazione che senza la mediazione dell'Ufficiale Giudiziario, presso il cui ufficio dovrebbe essere spedita, inammissibile con conseguente inesistenza degli atti.

La mancata rituale notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, produrrebbe la conseguenza dell'estinzione del giudizio.

L'eccezione è infondata.

La notificazione di atti processuali a mezzo fax tra difensori è modalità di comunicazione espressamente prevista dall'ordinamento giuridico (art.17 dcr.lgv 5/03) sicchè la violazione di disposizioni normative o regolamentari concernenti le forme di trasmissione possono determinare la nullità e non anche l'inesistenza della notificazione, sanzione che accede qualora la comunicazione sia effettuata in forme non previste dall'ordinamento giuridico.

Pertanto la Banca convenuta ha ammesso di aver ricevuto piena comunicazione della memoria di replica – notificata il 17.10.2005 – ed ancor prima della notifica irrituale dell'istanza di fissazione di udienza da parte dall'A. (avvenuta in data 28.10.2005), ha notificato all'attrice identica istanza in data 26.10.2005, così chiudendo la fase prodromica al giudizio con atto di proprio impulso.

Né rileva, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio voluto prima ancora che dall'attrice, dalla Banca che ha formulato l'eccezione, che nel provvedimento di fissazione di udienza sia stata citata l'istanza dell'attrice e non anche quella – precedente – della convenuta perché l'errore del Giudice non può giammai produrre l'estinzione del giudizio che si riconnette ad un'inerzia delle parti, contraddetta dalla notificazione e dal successivo deposito dell'istanza della Banca che comunque ha consentito il raggiungimento dello scopo voluto dal Legislatore (art.156 cpc).

Nel merito, la prima censura mossa dall'attrice alla condotta riconducibile alla Banca convenuta, appunta la sollecitazione da parte del preposto alla filiale andriese della Banca 121 all'investimento in titoli obbligazionari "Cerruti F. 2004 6,5%" per un controvalore di €8.318,38, sollecitazione che si assume dall'A. dolosamente preordinata ad un investimento ad elevato livello di rischio ad essa non comunicato.

Orbene, considerando la prima ed assorbente ipotesi formulata, va annotato che, in virtù della generale regolamentazione dell'onere della prova prevista dall'art.2697 cod.civ., incombeva sull'attrice dimostrare:

le modalità nelle quali s'era articolata l'attività ingannatoria;

l'idoneità dell'attività fraudolenta del *deceptor* a trarre in inganno un soggetto di normale avvedutezza;

l'attitudine dell'attività ingannevole a condizionare il consenso sull'oggetto dell'investimento.

L'attrice, sul piano istruttorio, ha semplicemente richiesto di provare che era costume dei dipendenti della Banca 121 omettere la consegna agli investitori delle copie degli atti che sottoscrivevano, peraltro in bianco, e che il rendimento delle obbligazioni (6,50%) veniva ridimensionato al 5% dalla Banca.

E' di tutta evidenza l'estraneità dell'articolato di prova con i postulati da provare rappresentati dalla prospettata attività ingannevole e dal conflitto di interessi; sicchè la prova correttamente è stata ritenuta inammissibile con ogni conseguenza giuridica in merito alla prospettazione dei fatti rimasti indimostrati.

Deduce, sotto altro profilo, l'attrice il mancato rispetto da parte del funzionario dell'agenzia bancaria dei canoni di buona fede, trasparenza, lealtà che incombono unitamente agli obblighi della forma scritta ed all'informazione, sull'intermediario finanziario.

Considerato, pertanto, che il contratto di negoziazione stipulato il 15.1.2002 rispetta il requisito della forma scritta prevista *ad substantiam* (art.23 primo comma TU 58/98, 30 Regolamento di attuazione TU cit. delibera CONSOB 1.7.1998 n° 11522) e che dal suo contenuto non si evidenziano elementi dai quali inferire una condotta dolosa o idonea ad indurre in errore l'attrice, va verificato il rispetto sul piano formale e sostanziale delle regole di condotta imposte dal combinato disposto degli artt. 21 TU 58/98 e 28, 28 Regolamento di attuazione citato.

In termini generali va premesso che in materia di prestazione di servizi di investimento e di collocazione sul mercato di strumenti finanziari, l'autonomia delle parti contraenti (art.1322 cod. civ.) subisce limitazioni – sia nella fase delle trattative che in quella del contratto, funzionalmente connesse – per la prevalenza di interessi di ordine pubblico rappresentati dall'esigenza di tutela dei risparmiatori, del risparmio pubblico, dell'efficienza del mercato dei valori mobiliari, tutti riconducibili al valore pubblico dell'economia nazionale (art.41 Cost.).

Più puntualmente va osservato che se la legislazione europea all'art.3 lett. s) –ora lettera t) a seguito del trattato di Amsterdam del 1997 - disegnando le linee programmatiche dell'Unione appunta l'esigenza di una pregnante tutela del “consumatore”, individuandolo con il significativo termine di “*profane*”, il legislatore nazionale ha allargato l'ambito della tutela non limitandola all'investitore, ma collegandola alla “stabilità, alla competitività ed al buon andamento del mercato finanziario” (art.5 decr. Lgv 58/98(TUF) e, prima art.4 dr.lgv 23.7.1996 n°415 c.d. decreto Eurosim).

Il riconoscimento della natura pubblica delle fonti normative è inoltre apprezzabile nella necessità di iscrizione ad albi degli intermediari e promotori finanziari (artt. 20 TU 58/98 e 4, 82 Regolamento) , di autorizzazione per l'esercizio professionale delle predette attività, nell'emanazione di norme di natura precettiva dettate “*nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare*”(art. 26 e 27 Regolamento) in funzione delle modalità di comportamento degli intermediari, nei controlli di natura pubblicistica sulle attività dei medesimi intermediari e nel connesso potere autoritativo, rimesso ad organi di natura pubblica, quali sono la CONSOB, competente sulla vigilanza in ordine alla “*trasparenza e la correttezza dei comportamenti*” degli intermediari e la Banca d'Italia delegata alla vigilanza sul “*contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale*”.

Nella fase delle trattative il generale obbligo incombente sugli intermediari e promotori autorizzati di “*comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza*” e di “*acquisire le informazioni necessarie dai clienti ad operare in modo che gli stessi siano sempre adeguatamente informati* “ (art.21 primo comma lett. A) e b) TU 58/98), si traduce , nelle disposizioni del regolamento, in una serie di doveri informativi (artt. 28 r 29).

In particolare incombe – “devono”, “si astengono” - sul soggetto autorizzato:

l’obbligo di acquisire notizie dall’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché sulla sua propensione al rischio (art. 28 Reg.);

l’obbligo di consegnare all’investitore il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art.28 Reg.);

l’obbligo di fornire all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del se vizio (art.28 Reg.);

l’obbligo di informare l’investitore in ordine alla sussistenza di un possibile conflitto di interessi nell’operazione (art.27 Reg.).

L’esigenza che il consenso prestato dall’investitore sia “informato” preesiste alla fase delle trattative ed involge l’attività di controllo e di vigilanza della CONSOB sui prospetti informativi estesa al loro contenuto che deve essere veritiero, completo e corretto.

Nell’ambito del rapporto tra intermediario e cliente la violazione dell’obbligo di informazione non può riduttivamente ricondursi negli schemi della responsabilità precontrattuale (art.1337 cod.civ.) , ma è condizione essenziale per la validità del consenso prestato.

Ed invero, mentre la norma in discorso ha – come le disposizioni di cui agli artt. 1175 e 1375 - natura meramente precettiva essendo dettata a tutela di interessi privatistici nella formazione ed esecuzione del contratto onde la sua violazione è indifferente rispetto e dopo la stipulazione del contratto, le norme regolatrici i doveri di informazione del cliente hanno natura e contenuto proibitivo e, come tali, essendo dettate nell’interesse pubblico, vanno considerate norme imperative finalizzate alla validità stessa dell’accordo negoziale (artt. 1325 n° 1 e 1418 cod.civ.).

L’ispirazione al principio della parità “giuridica” dei contraenti della norma di cui all’art.1337 cod. civ. è abiurata dal legislatore del TUF che, consapevole della inferiorità economica dell’investitore, impone all’intermediario regole precise che vanno direttamente ad incidere sulla validità del contratto, quando nelle trattative l’intermediario dimettendo i panni del corretto informatore, operi in conflitto di interessi proponendo un prodotto finanziario proprio, così trasformandosi in controparte contrattuale in senso sostanziale.

Ed allora deve ritenersi che nella materia in discorso, l’informazione su punti specifici ed essenziali dell’operazione che il professionista è obbligato a fornire al cliente costituisce una prestazione funzionale alla stessa validità del contratto.

A tale conclusione si perviene anche sulla base della lettera della norma di cui all’art.21 TU 58/98 che non distingue tra fase delle trattative, fase della conclusione e fase esecutiva del contratto prevedendo generalizzati obblighi che incombono sull’intermediario rappresentati dal dovere di “*acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati*”, nonché delle attuative disposizioni del regolamento laddove l’unicità della prestazione traspare in modo più evidente vuoi attraverso la previsione di un divieto di compiere operazioni delle quali l’investitore non sia stato adeguatamente informato in ordine alla natura, i rischi ed implicazioni della specifica operazione, vuoi dalla previsione di analogo divieto qualora oggettivamente le operazioni appaiono

“ *non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione*” e di tali connotazioni l’investitore non sia stato puntualmente reso edotto (art.29 Regolamento).

La speciale protezione del contraente debole che il “consenso” riceve da norme di natura pubblicistica ed imperativa consente di ritenere che l’accordo tra le parti deve necessariamente formarsi sugli elementi essenziali dell’oggetto e della causa del contratto sui quali vi sia stata puntuale informazione.

Quando invero le disposizioni in commento fanno riferimento ai rischi ed alla natura dell’operazione individuano le connotazioni dell’aleatorietà della stessa e, dunque, appuntano la causa del contratto; laddove invece rappresentano la tipologia, l’oggetto, la frequenza e la dimensione si riferiscono all’oggetto del contratto o, più genericamente, al suo contenuto.

Ne consegue che l’oggetto della prestazione informativa dell’intermediario autorizzato ed il contenuto del contratto si rapportano tra loro con un nesso funzionale e consequenziale e vengono ricondotti ad unità con il consenso; tant’è che sull’investitore grava l’obbligo di non concludere l’operazione se “inadeguata” salvo che l’investitore, pur essendo stato puntualmente informato, ne accetti l’elevata alea e l’oggetto, formalizzando la sua manifestazione di volontà per iscritto (art.29 terzo comma Regolamento).

Nella fattispecie, plurime appaiono le violazioni al dovere di diligenza specifica (art.1176 cpv cod.civ.) incombente sull’intermediario che non consegnò all’A. il documento sui rischi generali dell’investimento e, soprattutto, non si astenne dal compiere l’operazione dallo stesso ammessa, nel fissato bollato, come “*non adeguata per dimensione e non adeguata per oggetto*”.

La Banca convenuta ha contestato l’efficacia probatoria del fissato-bollato sul quale è registrata l’operazione, relegando la sua efficacia a soli fini fiscali.

La tesi è infondata.

Il problema dell’efficacia probatoria del fissato bollato si pose in dottrina e giurisprudenza nella previgenza della l. 1/91 ai limitati fini della forma dei contratti di borsa.

Dottrina e giurisprudenza, nel silenzio della legge, in modo pressochè unanime furono concordi nel ritenere che il contratto di borsa ed il mandato a concluderlo fossero contratti a forma libera, per i quali la forma scritta, non era richiesta né ad substantiam né ad probationem tantum.

Tale soluzione fu fondata su un duplice ordine di argomentazioni.

La prima, si appuntava sul silenzio del codice civile o delle leggi speciali che non richiedevano per i contratti in discorso alcun onere di forma.

Con la seconda si negava, in base alla previsione legislativa di cui al RD 30.12.1923 N° 3728 che la sottoscrizione del “foglietto bollato” potesse assolvere ad una funzione probatoria del contratto, attesa la sua specifica funzione di documentare l’avvenuto pagamento dell’imposta dovuta sui contratti di borsa.

Con l’entrata in vigore della legge 2.1.1991 n° 1 il problema fu accantonato, in quanto il contratto di borsa subiva l’obbligo di forma previsto per l’accordo-quadro tra SIM e cliente (art. 6 lett.c)) che doveva preesistere al singolo ordine ed ancor meno con l’evoluzione legislativa che impose non solo la forma

scritta *ad substantiam* ma l'obbligo di consegnare un esemplare del contratto al cliente (art.18 dcr.lgv.415/96).

Ed allora, la prova della conclusione del contratto nella fattispecie rinviene dalla sottoscrizione dell'ordine di negoziazione delle obbligazioni "Cerruti", mentre nulla impedisce di inferire una dichiarazione confessoria in ordine alla non-adequatezza dell'operazione dal fissato-bollato (n°17402) emesso su carta intestata alla Banca 121 e sottoscritto da un funzionario, come natura confessoria in ordine all'avvenuto pagamento ha la fattura "quietanzata" (Cass. 3.6.1998 n°5459) e la sottoscrizione del documento di trasporto in merito all'avvenuta consegna della merce.

Ed ancor più è apprezzabile l'inadeguatezza, anche dal punto di vista soggettivo, dell'operazione considerando che gli investimenti precedenti dell'A. avevano avuto ad oggetto titoli di Stato (BOT) che non presentavano punto profilo di rischio.

La violazione dello schema normativo che disciplina la fase delle trattative e della conclusione del contratto delineato dal legislatore inderogabilmente con norme pubblicistiche dianzi analizzate produce la nullità del contratto (art.1418 cod. civ.).

Esaminando un'analogia fattispecie nella quale la nullità veniva dedotta a causa della mancata iscrizione dell'intermediario all'albo delle società autorizzate all'intermediazione, la Suprema Corte ha ritenuto, muovendo dal disposto dell'art.1418 ultimo comma cod.civ. ("*il contratto è altresì nullo negli altri casi previsti dalla legge*") che certo criterio per valutare, nell'ampiezza della formula normativa, se l'invalidità sussista e quale ne sia la portata, è quello di individuare "la natura degli interessi tutelati, nel quadro dei valori dell'ordinamento, progressivamente ampliato dai nuovi interessi che tendono a realizzarsi secondo diritto e che meritano di essere protetti in modo maggiore o minore, a seconda che corrispondano o meno agli interessi generali della collettività. La nullità, pertanto, diventa...uno strumento di controllo normativo utile, insieme ad altri, a non ammettere alla tutela giuridica interessi in contrasto con i valori fondamentali del sistema e si differenzia dall'annullabilità, non solo perché l'atto è difforme dallo schema legale e pregiudica gli interessi del suo autore ma perché mette a rischio i valori preminenti della comunità, il cui contrasto costituisce la ragione dell'impedimento che l'ordinamento oppone alla efficacia giuridica tipica degli atti".

La violazione di norme imperative, inderogabili dalla volontà delle parti private, poste a presidio di valori, comporta che "tutto ciò che sia programmato o compiuto in contrasto con essi è interamente nullo, necessariamente estendendosi la illiceità della condotta all'atto compiuto....non potendo l'ordinamento tutelare l'autonomia privata nel momento in cui persegue interessi che contrastano con valori socialmente rilevanti e per i quali ha posto il divieto di operare".

Ed i valori trascendono gli interessi economici delle parti contraenti e la stessa tutela del contraente debole e identificandosi nelle esigenze di salvaguardare, come si è detto, l'economia nazionale e la stabilità del sistema finanziario da condotte standardizzate e reiterabili suscettibili inquinare il mercato dei valori mobiliari del quale, invece, va garantita l'efficienza nell'interesse delle imprese e della stessa economia.

Ed allora "il compimento dell'atto contro il divieto legale senza ipotesi di nullità cosiddette virtuali, proprio perché non necessitano di espresse comminatorie di legge – a fronte di quelle testuali di cui all'art.1418 cod. civ. secondo e terzo comma – semprchè il controllo della natura della disposizione violata porti a verificare che l'interesse sotteso sia pubblico e non privato".

(Cass. 7.3.2001 n° 3272 ed in senso conforme sul principio Cass. 5.10.1953 n°3173; Cass.9.12.1960 n° 3209; Cass. 18.7.2003 n° 11256).

Va, dunque, dichiarata la nullità del contratto di negoziazione 15.1.2002 con con conseguente condanna della banca Monte dei Paschi di Siena alla restituzione in favore di A. G. della somma di €8.318,38, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stati dimostrati danni ulteriori.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La provvisoria esecuzione della presente è voluta dalla legge (art.282 cpc).

p.t.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 27.7.2005, da A. G. nei confronti della spa Banca Monte dei Paschi di Siena, così provvede:

1. **accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto;**
2. **condanna la spa Banca Monte dei Paschi di Siena a pagare in favore di A. G. la somma di € 8.318,38, maggiorata degli interessi legali in misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;**
3. **condanna la Banca convenuta a rifondere all'attrice le spese del giudizio che liquida in complessivi €2.196,74 di cui €203,74 per esborsi, €743,00 per diritti ed €1.250,00 per onorari oltre IVA, contributo Cassa Avvocati e rimborso forfetario delle spese generali come per legge e per tariffa professionale;**
4. **4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.**

Così deciso in Trani nella camera di consiglio della Sezione Civile il 4 aprile 2006.

Il Presidente f.to Dott. Antonio Lovecchio.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006.